



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Prima Penale

Ma procediamo con ordine.

Per quanto attiene alla invalicabilità delle carreggiate la norma è chiaramente riferita alla impossibilità di scambio di carreggiata per i veicoli che percorrano il tratto autostradale, e non certamente diretta alla tutela dei pedoni. Tale rilievo deriva principalmente dal tenore letterale della disposizione, allorché pone in alternativa la condotta di apposizione di spartitraffico invalicabile con la costruzione di carreggiate indipendenti, quali sono, per l'appunto, quelle separate da una parte non percorribile come il viadotto " Fiumicello ". Al dato letterale di per sé esaustivo, si potrebbe aggiungere che, per il tipo di strada in interesse, non avrebbe avuto alcun senso una previsione generale di invalicabilità della carreggiata da parte dei pedoni, dal momento che sulle autostrade vi è divieto di percorrenza a piedi.

Con riferimento alla problematica dei cartelli di segnalazione ritiene il Tribunale che il profilo di colpa non sussista, - e ciò indipendentemente dalla *querelle* intervenuta tra Società Autostrade ed A.N.A.S. e documentata in atti circa la richiesta e negata possibilità di dotare la autostrada di cartelli di segnalazione non previsti dal regolamento al codice della strada -, per la semplice valutazione che, anche a voler ritenere l'omesso posizionamento di cartelli di segnalazione una colpa specifica, la stessa non appare in stretto nesso causale con l'evento per cui è causata. Ed infatti, posto che non si possono piazzare su un tratto stradale cartelli ad ogni metro, il posizionare un cartello all'inizio del viadotto (e magari uno alla fine) non avrebbe avuto alcuna efficienza causale nell'evitare la condotta della Chini Ilaria, la cui autovettura si era arrestata nel mezzo del viadotto; in un punto quindi in cui non avrebbe certamente potuto leggere l'avviso, ancorché si possa ritenere che la situazione di giustificata apprensione che la pervase le avesse consentito la lettura del cartello.

Diversamente occorre argomentare in relazione ai profili di colpa generica individuati dalla pubblica accusa nell'aver omesso di collocare lungo il viadotto, sul margine destro delle due carreggiate, strutture idonee ad impedire lo scavalcamento.